

REGOLAMENTO (CEE) N. 3216/74 DELLA COMMISSIONE**del 20 dicembre 1974****che fissa i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1996/74⁽²⁾,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1129/74⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1132/74 del Consiglio, del 29 aprile 1974, relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1132/74 può essere istituito un prelievo all'esportazione per i prodotti delle voci 11.08 A, 11.09, 17.02 B II, 17.05 B e 23.03 A I della tariffa doganale comune quando i prezzi sul mercato mondiale, da una parte, per il granturco e il frumento tenero, dall'altra, per le rotture di riso superano rispettivamente gli importi di 8,20 e 10,20 unità di conto;

considerando che con regolamento (CEE) n. 1981/74 del 25 luglio 1974⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2267/74⁽⁷⁾, la Commissione ha stabilito le modalità d'applicazione di un prelievo all'esportazione per i prodotti amidacei; che l'articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento prevede che detto prelievo è istituito quando si sia constatato che il prelievo all'importazione per il granturco, per il grano o per le rotture di riso è inferiore di almeno 0,30 u.c./100 kg all'ammontare della restituzione alla produzione valida per il mese in corso e che la media dei prelievi valida durante i 15 giorni consecutivi seguenti è inferiore di almeno 0,30 u.c./100 kg alla media della restituzione alla produzione valida durante i detti 15 giorni;

considerando che il prelievo all'esportazione deve essere uguale, per 100 kg di prodotto di base, alla differenza fra la restituzione valida il giorno della fissazione di tale prelievo e la media dei prelievi all'impor-

tazione applicabili nei sette giorni precedenti quello dell'entrata in applicazione; che tale differenza deve essere moltiplicata, per i prodotti amidacei in questione, per i coefficienti che figurano nella colonna 4 dell'allegato al regolamento (CEE) n. 1052/68⁽⁸⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 881/73⁽⁹⁾;

considerando che la restituzione alla produzione per il granturco, il frumento tenero e le rotture di riso destinati alla fabbricazione dell'amido è stabilita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1132/74;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1981/74, per i nuovi Stati membri gli importi da considerare rispettivamente come prelievo all'importazione e come restituzione alla produzione sono, rispettivamente, il prelievo e la restituzione alla produzione del prodotto di cui trattasi diminuiti dell'importo compensativo applicabile;

considerando che il prelievo all'esportazione deve essere fissato una volta alla settimana; che esso è modificato soltanto nel caso in cui l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1981/74 comporti un aumento o una diminuzione superiore a 0,08 u.c./100 kg di prodotto di base;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'applicazione dell'insieme delle disposizioni citate sopra ai prezzi sul mercato mondiale del granturco, del frumento e delle rotture di riso tenero e ai prelievi all'importazione induce ad istituire un prelievo all'esportazione per i prodotti che figurano nell'allegato,

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 1.

(3) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

(4) GU n. L 128 del 10. 5. 1974, pag. 20.

(5) GU n. L 128 del 10. 5. 1974, pag. 24.

(6) GU n. L 207 del 29. 7. 1974, pag. 9.

(7) GU n. L 239 del 31. 8. 1974, pag. 53.

(8) GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.

(9) GU n. L 86 del 31. 3. 1973, pag. 30.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 2**Articolo 1*

Per i prodotti che figurano nella tabella allegata al presente regolamento, i prelievi all'esportazione previsti all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) 1132/74 sono fissati come indicato in detta tabella.

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 1974.

Esso è applicabile dal 21 dicembre 1974 per i prodotti amidacei a base di granturco, dal 23 dicembre 1974 per i prodotti amidacei a base di frumento tenero e dal 24 dicembre 1974 per i prodotti amidacei a base di rotture di riso.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero della tariffa	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi all'esportazione in u.c./100 kg			
		Danimarca	Irlanda	Regno Unito	Altri Stati membri
11.08 A I	Amido di granturco	4,315	4,315	4,315	4,315
11.08 A II	Amido di riso	5,563	5,563	5,563	5,563
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	9,251	9,251	9,251	9,251
11.08 A IV	Fecola di patate	4,315	4,315	4,315	4,315
11.08 A V	Amidi di cereali diversi dal granturco, riso e frumento (grano), e fecola diversa dalla fecola di patate	4,315	4,315	4,315	4,315
11.09 A	Glutine allo stato secco, di frumento (grano)	16,820	16,820	16,820	16,820
11.09 B	Glutine diverso da quello, presentato allo stato secco di frumento (grano)	16,820	16,820	16,820	16,820
17.02 B II a)	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata ⁽¹⁾	5,628	5,628	5,628	5,628
17.02 B II b)	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata ⁽¹⁾	4,315	4,315	4,315	4,315
17.05 B I	Glucosio aromatizzato o colorato sotto forma di polvere cristallina bianca anche agglomerata	5,628	5,628	5,628	5,628
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio aromatizzati o colorati presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca anche agglomerata	4,315	4,315	4,315	4,315
23.03 A I	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate) aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca superiore a 40 %, in peso	5,360	5,360	5,360	5,360

⁽¹⁾ Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria n. 17.02 B I e soggetto, a norma del regolamento n. 189/66/CEE, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce n. 17.02 B II.